

REGOLAMENTO (CEE) N. 403/90 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1990****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2637/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/90⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2637/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10

⁽⁵⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 8

⁽⁶⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 14